



n. 132/2023 R.G.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;

DISPONE la trattazione scritta del procedimento;

FISSA l'udienza di trattazione scritta del 1.12.23 onerando parte ricorrente per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto nel termine di giorni 10.

Autorizza la notifica ai litisconsorti necessari a mezzo di pubblicazione sul sito web del Ministero resistente;

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che, in mancanza, incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo.

Ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.); DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse sino alla udienza in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno , 27/09/2023

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travìa